

Ministero della Sanità ORDINANZA 17 febbraio 1995

Norme per la profilassi della varroasi. (G.U. Serie Generale n. 79 del 4 aprile 1995)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza in data 21 aprile 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio 1983, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della varroasi;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, Sezione V, nella seduta del 3 novembre 1988;

Considerato che la varroasi è una infestazione diffusa su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto necessario modificare le disposizioni in vigore al fine di renderle più rispondenti alla attuale situazione della malattia sul territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

1. Nei casi di varroasi, il sindaco ricevuta la denuncia dispone:

a) il divieto di rimuovere o vendere alveari o api vive e di introdurre nell'apiario infestato nuove famiglie, prima che i relativi impianti siano stati disinfestati;

b) l'esecuzione di opportuni trattamenti disinfestanti nell'apiario parassitato ove non si ritenga più conveniente ordinare la distruzione dello stesso o di parte degli alveari nei casi di incontrollabile infestazione.

Art. 2.

1. Il sindaco dispone, altresì, l'esecuzione degli interventi diagnostici per l'accertamento del livello della parassitosi negli apiari situati in un raggio di almeno 5 chilometri dal focolaio individuato. Gli interventi diagnostici e disinfestanti possono all'occorrenza coincidere.

Art. 3.

1. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati dopo accertamento ufficiale dei risultati degli interventi effettuati da valutarsi mediante controlli clinici e parassitologici ovvero dopo l'avvenuta distruzione dell'apiario o di parte degli alveari.

Art. 4.

1. È abrogato l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 21 aprile 1983 citata in premessa.

Art. 5.

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrata alla Corte dei conti il 27 marzo 1995

Registro n. 1 Sanità, foglio n. 66